

**Avv. prof. Carlo Rienzi**

Viale delle Milizie n. 9 – 00192 ROMA  
Tel.: 06/37353065 -066 – Fax: 06/37353067

Pec: [carlorienzi@ordineavvocatiroma.org](mailto:carlorienzi@ordineavvocatiroma.org) – Mail: [segreteria@studiorienzi.it](mailto:segreteria@studiorienzi.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEZ. III BIS N.R.G. 3607/2021**

**ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA DI SOSPENSIVA ANCHE A**

**VALERE QUALE RICORSO AUTONOMO**

**E ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.**

**PER: CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “CASH DI D’ADDIO DARIO”;  
CENTRO DI FORMAZIONE ASPT; ASSOCIAZIONE CULTURALE VENERE;  
CENTRO DI FORMAZIONE CI. EFFEP. SRLS; CENTRO DI FORMAZIONE ALFA  
ACCADEMY SRL; CENTRO DI FORMAZIONE LA GIOIOSA COOPERATIVA  
SOCIALE; CENTRO STUDI PER LA FORMAZIONE “CAMPANIA SVILUPPO”; TIME  
OUT SERVICE SRLS; ISTITUTO SA.DRA SRL; ISTITUTO ARETE’; ENTE DI  
FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSOFRAM SRL; SCUOLA S.G. MOSCATI;  
CENTRO DI FORMAZIONE NEW FORM ACCADEMY; ICARO CENTRO STUDI,  
RICERCA E FORMAZIONE; MULTICENTER SCHOOL; CENTRO STUDI EUROPA  
2000; CENTRO STUDI TEMPUS NOSTRUM; CENTRO DI FORMAZIONE COOP.  
DEMETRA FORMAZIONE; sig. SALVATORE PIRONE, tutti rappresentati e difesi  
dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;**

**CONTRO**

- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro p.t.;**
- REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.;**

**E NEI CONFRONTI DI**

- Sig. TARTAGLIONE DAVIDE, in qualità di candidato già in possesso della  
qualifica professionale;**
- CENTRO DI FORMAZIONE ACIEF srl; ACCADEMIA ILEF srl; CENTRO DI  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CSP SRL; CENTRO DI FORMAZIONE PFORM**

SRL; CENTRO DI FORMAZIONE CANZANO M&M SRL tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi.

#### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

- Del provvedimento di atti ed estremi ignoti con il quale è stato disposto dalla Regione Campania il blocco a far data dal 17/12/2020 al 2/02/2021 della possibilità di inserimento di nuovi progetti relativi ai corsi di formazione finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali spendibili ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, già impugnato con il ricorso introduttivo ed oggi nuovamente impugnato con il presente atto di motivi aggiunti per la sua rinnovata lesività alla luce della disposta proroga al 26 aprile 2021 del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA previsto dall'art. 4, comma 1, del DM 3 marzo 2021, n. 50;
- Del silenzio-rifiuto opposto dalla Regione Campania sulle istanze-diffide avanzate dai centri di formazione della Campania e dalle loro Agenzie formative associate al fine di ottenere lo sblocco della piattaforma per l'accreditamento dei corsi di formazione professionale;
- Del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 138 del 20/04/2021 di proroga al 26 aprile del termine di presentazione delle domande per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA previsto dall'art. 4, comma 1, del DM 3 marzo 2021, n. 50;
- Nonché di tutti gli atti ad essi presupposti, successivi e, o comunque connessi.

#### PREMESSO CHE

- Con ricorso notificato lo scorso 1° aprile è stato impugnato il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021, pubblicato il successivo 19 marzo, con il quale **è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021-2023.**
- A ricorrere, oltre al sig. Salvatore Pirone - quale candidato della procedura impugnata che, pur avendo regolarmente iniziato un corso di formazione professionale, non ha potuto spendere il relativo titolo nella domanda di inserimento in graduatoria presentata lo scorso 31 marzo, in quanto il suo corso di formazione terminerà soltanto il prossimo 7 maggio – sono anche diversi **centri che si occupano di formazione professionale in**

Campania, accreditati dalla stessa Regione al rilascio delle qualifiche professionali di cui agli artt. 6 e 8 del D.lgs. 13/2013 e 14, Legge 845/78 spendibili ai fini della partecipazione al bando oggetto della presente impugnativa, così come previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia di cui all'allegato A al DM 50/2021.

- L'interesse a ricorrere dei predetti centri è sorto a seguito del provvedimento (già impugnato con il ricorso introduttivo ed oggi nuovamente impugnato con il presente atto di motivi aggiunti per la sua rinnovata lesività) con il quale è stato disposto dalla Regione Campania il blocco a far data dal 17/12/2020 al 2/02/2021 della possibilità di inserimento di nuovi progetti relativi ai corsi di formazione finalizzati al rilascio delle qualifiche professionali spendibili ai fini dell'accesso alla procedura concorsuale impugnata, **blocco che ora ha acquisito una rinnovata lesività a seguito della emanazione del Decreto del Ministero dell'Istruzione del 20 aprile u.s., anch'esso oggetto della presente impugnativa, in forza del quale il termine di presentazione delle domande al concorso è stato prorogato al 26 aprile p.v.**, con la seguente motivazione: *"Ritenuto opportuno procedere alla proroga del termine previsto per le difficoltà connesse alla presentazione delle domande a seguito della situazione epidemiologica in atto"*.

Pertanto, in questa sede si impugnano entrambi i suddetti provvedimenti sulla base dei seguenti motivi di

## **DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3, LEGGE 241/90. DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI LOGICITA', DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3,5,7,8 E 14 DELLA L. 845/78 E DEGLI ARTT. 6 E 8 DEL D.LGS.13/2013. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITÀ, CERTEZZA DEL DIRITTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.**

Alla luce di quanto esposto in premessa, si ritiene che la lesione dell'interesse legittimo del candidato ricorrente ad aumentare il proprio punteggio in graduatoria inserendo la qualifica conseguita al termine del corso di formazione frequentato e dei centri di formazione a far conseguire ai propri iscritti una qualifica spendibile ai fini del concorso impugnato, sia da imputare in primo luogo, quale diretta conseguenza, al blocco della piattaforma disposto dalla Regione Campania e durato ben due mesi (da dicembre a febbraio) che ha impedito ai centri l'accreditamento di nuovi corsi di formazione e, dunque, agli iscritti di conseguire la qualifica da spendere ai fini dell'incremento del punteggio nel concorso bandito dal Ministero dell'Istruzione per l'aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA.

E vediamo perché.

Deve anzitutto premettersi che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 845/78 – Legge Quadro in materia di formazione professionale, le Regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale e, ai sensi dei successivi artt. 5, 7 e 8, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale, stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale, e “attuano di norma iniziative formative dirette:

- a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;*
- b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;*
- c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;*
- d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;*
- e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;*
- f) all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;*
- g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;*

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per l'indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.”.

In questa ottica, il D.lgs. 13 del 2013, recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze”, ha stabilito che: “In conformita’ agli impegni assunti dall'Italia a livello comunitario, allo scopo di garantire la mobilita’ della persona e favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, la trasparenza degli apprendimenti e dei fabbisogni, nonche’ l'ampia spendibilita’ delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e’ istituito il repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 4, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il repertorio nazionale costituisce il quadro di riferimento unitario per la certificazione delle competenze, attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilita’ anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti formativi in chiave europea”.

Le suddette disposizioni normative sono state puntualmente richiamate dal bando oggetto della presente impugnativa, nelle Tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia di cui all'allegato A del DM 50/2021.

Ebbene, in tale cornice normativa, gli enti rappresentati in questa sede sono stati autorizzati (come peraltro si può agevolmente desumere dalle visure allegate) al rilascio di qualifiche professionali spendibili ai fini dell'accesso a pubblici concorsi, quale è, appunto, il bando di cui al DM 50/2021 per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA, senonchè, del tutto inopinatamente, dal 18 dicembre 2020 nell'area

“News” della piattaforma SILF della Regione Campania è stato postato un avviso relativo ad un presunto aggiornamento del sistema, con il conseguente blocco delle attività progettuali relative all’avvio di nuovi corsi da parte di tutti gli enti di formazione della Regione Campania.

Tanto si è verificato SENZA ALCUNA PREVIA COMUNICAZIONE NELLE FORME DI LEGGE E IN CHIARA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

Peraltro tutto ciò è avvenuto senza che neanche fosse possibile reperire sulla piattaforma alcun riferimento ad una qualche Determina Dirigenziale, Decreto, Delibera ovvero altro atto, da cui sarebbe scaturita la sospensione della piattaforma e che potesse far comprendere la motivazione sottesa ad una simile decisione, che si è riverberata sia sui candidati del concorso che sui centri di formazione qui rappresentati, con gravissimo ed irreparabile pregiudizio per entrambi, sia sul piano patrimoniale che non patrimoniale.

Tale situazione si è protratta del tutto ingiustificatamente fino al 2 febbraio u.s., data dalla quale è stato nuovamente possibile attivare corsi che, ad oggi, non sono tuttavia ancora terminati (non essendo stato raggiunto il monte ore minimo di durata), con conseguente impossibilità per i frequentanti di spendere i relativi titoli.

Ove, al contrario, la Regione avesse posto rimedio al suddetto blocco, offrendo strumenti alternativi per la registrazione e l’inserimento dei corsi di formazione, i centri ricorrenti avrebbero potuto avviare per tempo i propri corsi e oggi, anzi già al 22 aprile u.s., i rispettivi iscritti avrebbero potuto spendere la qualifica conseguita.

Ciò posto e ferma, dunque, la illegittimità del blocco disposto dalla Regione Campania, non si può non rilevare come da tale illegittimità sia derivata, a cascata, la illegittimità del bando impugnato e oggi, a maggior ragione, della sua proroga, disposta con DM 138/2021.

Va infatti precisato che con lettera raccomandata del 17 marzo u.s. le Sigle rappresentative di circa 600 Agenzie Formative riconosciute dalla Regione Campania che erogano corsi di formazione professionale validi ai sensi del D.lgs 13/2013, avevano rappresentato al Ministero dell’Istruzione la necessità di avviare la procedura concorsuale finalizzata

all'aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA non prima della fine del mese di Giugno 2021, introducendo nel bando la possibilità di inserimento con riserva dei titoli in fase di conseguimento, considerate le seguenti criticità:

1. *gli inevitabili assembramenti in questo perdurare di emergenza sanitaria che si potrebbero verificare presso gli Uffici preposti che forniscono chiarimenti per il sistema scuola, data la necessità dei candidati di avere indicazioni sulla presentazione delle domande;*
2. *l'impossibilità per molti di maturare punteggio per tempo di servizio non potendo terminare l'anno scolastico;*
3. *l'aumento delle Zone Rosse sta generando grandi difficoltà per gli allievi per completare le attività formative per i divieti di spostamento;*
4. *l'oggettiva difficoltà per tutti coloro che hanno investito in percorsi di formazione riconosciuti dalle Regioni per maturare punteggio che, nella maggior parte dei casi sono ancora in fase di pieno svolgimento, vedrebbero disatteso tale obbiettivo; a questo si aggiunge un conseguente danno economico in un periodo già fortemente segnato dalle difficoltà lavorative ed economiche causa emergenza sanitaria;*
5. *il danno economico che rischia di travolgere le tante agenzie formative che sono vere e proprie aziende con dipendenti a seguito, che in tutta Italia stanno fornendo un servizio formativo a tanti allievi per consentire loro di completare quei corsi necessari per un aumento di punteggio nel prossimo aggiornamento graduatorie personale Ata".*

Ma, CIO' NONOSTANTE, IL MINISTERO HA BEN DECISO DI PROROGARE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI SOLI 4 GIORNI, ossia fino al 26 aprile, senza motivare in alcun modo in ordine alle criticità segnalate, ossia SENZA INDICARE LE RAGIONI PER LE QUALI SAREBBE STATA SUFFICIENTE UNA PROROGA DI SOLI 4 GIORNI, OVVERO NON SAREBBE STATO NECESSARIO UN TERMINE PIÙ AMPIO, COME INVECE GIUSTAMENTE RAPPRESENTATO.

E v'è di più! La proroga di soli 4 giorni del termine è stata adottata nonostante il Ministero avesse ricevuto, lo scorso 1° aprile, la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio

contenente la richiesta di prorogare al 31 luglio p.v. il termine per la presentazione delle domande.

Da qui la necessità di impugnare con il presente atto di motivi aggiunti anche tale provvedimento, viziato da illegittimità derivata, per essere stato adottato in spregio ai principi del giusto procedimento, quali l'obbligo di istruttoria e di motivazione dei provvedimenti.

Ed infatti la proroga al 26 aprile disposta dal Ministero, se per un verso **riconosce espressamente la sussistenza di difficoltà oggettive nella presentazione delle domande entro il termine del 22 aprile** - confermando così la fondatezza del presente ricorso - per altro verso, tuttavia, **risulta gravemente illegittima per difetto di motivazione ed eccesso di potere, in quanto fondata su una errata interpretazione dei presupposti e viziata da totale difetto di istruttoria**, non avendo la stessa dato minimamente conto delle varie difficoltà emerse nel periodo della pubblicazione del bando, che pure erano state ampiamente e ripetutamente rappresentate. Tra esse, in particolare, il blocco della piattaforma per l'inserimento dei nuovi corsi di formazione della Regione Campania, che ha assunto una particolare rilevanza nel caso di specie, ove solo si consideri che **dalla Regione Campania proviene quasi un quarto del totale dei candidati alla procedura concorsuale in questione (sic!)**.

Ed infatti, è evidente come una proroga di soli 4 giorni del termine per presentare le domande non possa in alcun modo agevolare gli aspiranti candidati, per cui, oltre che del tutto inutile, la stessa ci pare anche oltraggiosa, visto che **disattende beffardamente la stessa finalità per la quale è stata disposta, che sarebbe appunto quella di superare "le difficoltà connesse alla presentazione delle domande a seguito della situazione epidemiologica in atto"**.

Al contrario, il Ministero avrebbe dovuto prendere realmente in esame le difficoltà segnalate e, valutate una ad una, pervenire ad una diversa soluzione.

Questa è stata del resto la conclusione cui è pervenuto il Supremo Consesso amministrativo in un caso del tutto analogo a quello che ci occupa in questa sede, rilevando che: *"proprio le ragioni sin qui esposte evidenziano la correttezza della sentenza*



*impugnata, laddove ha rilevato l'eccesso di potere che affligge i provvedimenti annullati in primo grado per difetto di istruttoria laddove essi, SENZA ATTENDERE L'ESITO PREVENTIVO DI UNA PIÙ ACCURATA INDAGINE SULLE CAUSE DEL MALFUNZIONAMENTO, AVREBBERO POTUTO PERVENIRE AD UNA SOLUZIONE DIVERSA, non essendosi al cospetto, comunque, di provvedimento vincolato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 di fronte ad una vicenda tanto complessa, incerta, e bisognosa certamente di approfondimento istruttorio" (cfr. C.d.S., Sez. III, sentenza n. 86 del 7/01/2020).*

Si conclude dunque evidenziando come la condotta tenuta dal Ministero dell'Istruzione costituisca grave violazione dei canoni del giusto procedimento amministrativo.

D'altronde, se è vero che l'interesse pubblico deve essere sempre il fine ultimo dell'*agere* amministrativo, è anche vero che, nell'ambito del procedimento, tale interesse deve essere temperato con quello del privato, per cui l'intervento del privato e l'emersione del suo interesse dovrebbe servire proprio a consentire alla pubblica amministrazione una migliore soddisfazione dell'interesse pubblico attraverso una gestione più razionale e più democratica del potere (cfr per tutti TAR Sicilia, sez. Catania, 31 gennaio, 1994, n. 67).

Ebbene, nel caso in esame questo non è affatto accaduto, cosicchè i principi basilari del procedimento amministrativo consacrati nella legge 241/1990 sono stati svuotati di contenuto e significato perché, appunto, del tutto disapplicati.

\*\*\*\*

Si impugna pertanto il DM n. 138/2021, unitamente al blocco della piattaforma regionale della Campania, e se ne chiede in questa sede la sospensiva della efficacia, richiamando per il resto integralmente le censure svolte nel gravame principale, che qui si ripropongono:

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO E DEL PUBBLICO CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.35 DEL DLGS. 30 MARZO 2001, N.165. VIOLAZIONE**

DEGLI ARTT. 3, 4, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA', CERTEZZA DEL DIRITTO, PROPORZIONALITA'.

Come accennato in premessa, è la prima volta che la procedura concorsuale di aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale ATA venga indetta ad inizio anno, nel mese di marzo per l'esattezza, con termine per aderire entro il 22 aprile.

Ed infatti, si consideri a titolo meramente esemplificativo che gli ultimi tre decreti pubblicati dal Ministero resistente per la medesima procedura concorsuale, relativamente ai tre trienni precedenti, sono usciti, rispettivamente, il DM 104/2011 per il triennio 2011-2014, il 10 novembre 2011, il DM 717/2014 per il triennio 2014-2017, il 5 settembre 2014, e il DM 640/17, per il triennio 2017-2020, il 30 agosto 2017.

E non è un caso che tali procedure siano state bandite in queste date, in quanto la finalità è sempre stata quella, in adesione al principio del *favor participationis*, di non precludere l'accesso alla procedura a tutti coloro che avessero conseguito il/o i titoli di studio e di servizio nel corso dell'anno scolastico precedente a quello di inserimento in graduatoria.

Ciò, anche considerando la validità triennale della graduatoria e, dunque, l'impossibilità di esservi inseriti nel corso dei tre anni successivi alla pubblicazione del bando.

Del resto, il sopra citato principio impone:

1. che venga consentita una maggiore espansione possibile del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale ex art.97 della Costituzione, quale unico strumento per assicurare veramente l'imparzialità e la trasparenza e, dunque, il buon andamento della Pubblica Amministrazione, evitando l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive;
2. che la par condicio dei concorrenti venga considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti.

In tal senso, si e' gia' espresso questo Ecc.mo TAR del Lazio con sentenza del 2/04/2013, secondo cui: "in tema di concorso a posti di pubblico impiego, **il detto principio generale del favor participationis comporta l'obbligo per l'Amministrazione, di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non trovino riscontro in specifiche cause di esclusione espressamente previste, che comunque non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa.** Ration per cui le cause di esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego (cui possono essere parificate quelle di omessa valutazione dei titoli) **devono essere interpretate restrittivamente, con divieto di interpretazione analogica e le clausole di dubbia interpretazione devono essere interpretate in ossequio al principio del favor participationis**".

Ora nel caso di specie, al contrario, si è inspiegabilmente applicato un taglio alla platea degli aspiranti all'accesso alla procedura e, contestualmente, generato una gravissima disparità di trattamento tra gli stessi partecipanti, in quanto, per un verso, è stato del tutto precluso l'accesso a quanti avrebbero conseguito il diploma di scuola secondaria (previsto quale requisito di accesso) al termine del corrente anno scolastico e, per altro verso, è stata preclusa la possibilità di spendere una qualifica professionale indispensabile al fine di collocarsi in posizione utile per l'assunzione a quanti, come l'odierno ricorrente, stanno attualmente frequentando un corso di formazione professionale che si concluderà alla fine del prossimo mese con conseguente ottenimento della qualifica (e che quindi nei precedenti concorsi avrebbero potuto spendere la qualifica professionale ai fini dell'incremento del proprio punteggio).

Pertanto, come è stato già anticipato in premessa, tale impossibilità è responsabilità esclusiva della Regione in quanto, per cause sconosciute e di forza maggiore, **i suddetti corsi hanno subito un blocco di ben due mesi.**

Ed infatti, **la piattaforma regionale sulla quale è possibile inserire i nuovi progetti di formazione**, ai fini dell'accreditamento da parte della Regione, **è stata bloccata dalla stessa Regione a far data dal 17/12/2020 e fino al 2/02/2021, periodo nel quale NON È STATO POSSIBILE ATTIVARE ALCUN NUOVO CORSO DI FORMAZIONE**, ragione per la quale, al momento dell'uscita del DM 50/2021 e fino alla scadenza del termine per

aderire alla procedura (fissata al 22 aprile p.v.), i centri di formazione ricorrenti si sono trovati nella impossibilità di rilasciare le qualifiche professionali spendibili dai candidati.

Orbene, al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha adottato un orientamento ben preciso nel senso di consentire l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale anche a chi non avesse conseguito il titolo richiesto alla scadenza del termine per presentare la domanda, ogni qual volta emerga – proprio come nel caso di specie – la impossibilità oggettiva di conseguimento del suddetto titolo.

Si cita in tal senso, per tutte, la sentenza n. 4507/2018 del Consiglio di Stato (cfr. ancora Sentenza Cd.S. n. 6477/2018), che ha confermato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 12083 del 6 dicembre 2017, che aveva accolto il ricorso presentato da un insegnante Tecnico Pratico (cd. ITP) avverso il bando di indizione della procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di docenti nella scuola statale, affermando il seguente principio: "L'accertamento della OGGETTIVA MANCANZA DI PERCORSI ABILITANTI ORDINARI PUÒ GIUSTIFICARE LA PARTECIPAZIONE DEGLI INSEGNANTI PREGIUDICATI A CONCORSI PUBBLICI CHE RICHIEDONO L'ABILITAZIONE in quanto in questo caso la verifica dell'idoneità all'insegnamento stesso passa attraverso il filtro della procedura concorsuale." Ed ancora, TAR Lazio, Sez. III bis, n. 3315/2017, secondo cui: "In proposito, la Sezione ha già espresso il proprio orientamento, dal quale non ha motivo di discostarsi, in sede cautelare (cfr. ordinanza n. 2154/2016, confermata in appello, Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2016, n. 1836), secondo cui ai fini della partecipazione a concorsi pubblici la clausola del bando gravata appare contrastare, quanto ai docenti ITP, impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all'opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 29/2016)".

Si chiede pertanto di voler annullare *in parte qua* l'impugnato bando nella parte in cui obbliga a considerare solo i titoli conseguiti e documentati entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, al fine di consentire la proroga del termine per

documentare tali titoli sino alla chiusura dei corsi di formazione già avviati, ovvero comunque la possibilità di dichiarare il conseguimento delle qualifiche professionali che verranno conseguite – eventualmente anche con riserva sino al loro effettivo conseguimento con una proroga del termine almeno pari al tempo in cui è stato bloccato dalla regione l’inserimento dei corsi nella piattaforma regionale, ovvero fino alla data della approvazione delle graduatorie - ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

**2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI ACCESSO AL LAVORO PUBBLICO E DEL PUBBLICO CONCORSO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.35 DEL DLGS. 30 MARZO 2001, N.165. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COMMA 2 DPR 487/94. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA’ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA’, CERTEZZA DEL DIRITTO, PROPORZIONALITA’.**

Fermo quanto appena rilevato, si osserva ancora come la scadenza del termine al 22 aprile per presentare la domanda di inserimento in graduatoria prevista dal bando oggetto della presente impugnativa e, dunque, la clausola ivi contenuta all’art. 2, comma 13, che impone il possesso dei titoli al momento della presentazione della domanda nonostante la mancata conclusione dei corsi di formazione professionale utili ai fini della attribuzione del punteggio da dichiarare, si pone in netto contrasto con tutti i principi cardine in tema di pubblici concorsi, che imporrebbero di consentire la spendita del titolo, anche se conseguito dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda, purchè prima del conferimento dell’incarico o, comunque, della formazione della graduatoria definitiva.

In tal senso si è infatti espresso, per tutti, il T.A.R. Napoli, sez. V, 12/09/2007, n.7571, secondo cui “(...) *deve desumersi che la citata norma sia applicabile a tutti i medici che, già inseriti nella graduatoria unica regionale, poiché in possesso dell’iscrizione all’albo professionale e del titolo equipollente, abbiano conseguito l’attestato dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale, consentendo loro di farne utilizzo al fine dell’inserimento nella più favorevole graduatoria di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 270/2000, purché il medesimo titolo venga conseguito in un momento anteriore alla pubblicazione degli incarichi messi a concorso, (...) essendo a tale data che (...) deve aversi riferimento ai fini della utilizzabilità del titolo in parola” (Cons. Stato, Sez. V, n. 3707/2006).*

E, in effetti, è stato lo stesso **Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 21/06/2006, n.3707**, a sancire che: “*Ai fini della partecipazione al procedimento preordinato alla formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi vacanti di assistenza primaria e di continuità assistenziale, ai sensi dell’art. 6 d.P.R. 28 luglio 2000 n. 270, SONO RILEVANTI ANCHE GLI ATTESTATI DI FORMAZIONE SPECIFICA CONSEGUITI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER PRESENTARE LA DOMANDA DI INCLUSIONE NELLE SUDDETTE GRADUATORIE, PURCHÉ NON OLTRE QUINDICI GIORNI DECORRENTI DALLA PUBBLICAZIONE DI DETTI INCARICHI (...) ESSENDO A TALE DATA CHE (...) DEVE AVERSI RIFERIMENTO AI FINI DELLA UTILIZZABILITÀ DEL TITOLO IN PAROLA*” e a precisare ulteriormente che: “*Né, in tal modo, viene a determinarsi una situazione di ingiustificata incertezza in capo a coloro che da più tempo erano in possesso del titolo stesso e ciò in quanto, trattandosi di procedure caratterizzate da adempimenti procedurali cadenzati nel tempo, è naturale che i titoli via via conseguiti possano essere utilizzati nelle fasi procedurali successive a tale conseguimento, ALTRIMENTI VENENDOSI, DI FATTO, IRRAGIONEVOLMENTE A PRIVARE DI EFFICACIA TITOLI CONSEGUITI IN MOMENTI COMUNQUE ANTECEDENTI RISPETTO A QUELLI DI PUBBLICAZIONE DEGLI INCARICHI MESSI A CONCORSO, mentre verrebbero ingiustificatamente a cristallizzarsi posizioni giuridiche maturate in precedenza, ma superate, in effetti, nel corso delle successive ed autonome fasi procedurali*”.

**3. VIOLAZIONE DEL DPCM 14/01/2021. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTE. DISPARITA' DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO, IMPARZIALITA', CERTEZZA DEL DIRITTO, PROPORZIONALITA'.**

Si osserva infine che la decisione di indire la suddetta procedura concorsuale in questo momento storico rappresenta una decisione assolutamente illogica, oltre che gravemente ingiusta, anche considerando la gravissima pandemia che il nostro Paese sta affrontando.

Il Ministero resistente non ha infatti minimamente tenuto conto delle complicazioni procedurali connesse alla pandemia e alle chiusure dipese dalla stessa.

Eppure tali complicazioni erano state segnalate nel Parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sullo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio scolastico 2021-2023 approvato nella seduta plenaria n. 53 del 16/02/2021, dove era stato appunto sottolineato che: "la situazione economico-occupazionale generale del paese produrrà un fortissimo incremento delle richieste di inserimento, che nella precedente tornata ha raggiunto e superato il milione e mezzo di istanze. In concomitanza con la fase pandemica, tale attività produrrà un significativo sovraccarico di lavoro per le segreterie delle istituzioni scolastiche a cui è demandato il compito di acquisizione delle domande. Al fine di conciliare l'efficacia delle operazioni con il lavoro corrente, aggravato e complicato dalle condizioni sanitarie generali del paese, il CSPI rileva la necessità di prevedere un periodo di almeno 45 giorni per l'invio delle domande", MA NON SE NE È TENUTO AFFATTO CONTO.

Resta, pertanto, inspiegabile la scelta di indire una procedura di inserimento/aggiornamento delle graduatorie ATA, che ben potrebbe essere spostata nei mesi di giugno e luglio, ossia in un periodo che, oltre ad essere in linea con le precedenti tornate concorsuali, sarebbe sicuramente più indicato, avuto riguardo allo stato dei contagi e delle chiusure imposte dalla pandemia.

E' dunque venuta meno la garanzia del rispetto del buon andamento e della imparzialità, che invece dovrebbero sempre ispirare l'attività amministrativa (cfr. l'art. 1

del DPR 487/94: “Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali” e l'art.35 del D.lgs. 165/01: “Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi: a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (1); b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; d) decentramento delle procedure di reclutamento; e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”).

### ISTANZA CAUTELARE

Sul *fumus boni iuris* ci si richiama integralmente al contenuto di quanto esposto in diritto.

Quanto al *periculum in mora*, si osserva che il mancato accoglimento della presente istanza cautelare determinerebbe, già nelle more del giudizio, un grave ed irreparabile danno per tutti i ricorrenti.

Per un verso, infatti, i centri ricorrenti verrebbero inondati, come già lo sono in questi giorni, di richieste di restituzione (con un conseguente contenzioso enorme e dannosissimo) delle quote di iscrizione versate per centinaia di migliaia di euro, essendo diventati i corsi di formazione tuttora in atto ormai del tutto inutili, visto che i titoli conseguibili al loro esito non potranno più essere spesi per l'accesso alla procedura concorsuale per cui è causa (procedura che peraltro rappresenta l'unica ragione per la quale gli attuali frequentanti vi si sono iscritti).



Ma non solo: tale impossibilità incolpevole porterebbe al fallimento di tutti i ricorrenti che dovrebbero interrompere corsi ormai inutili per i prossimi 3 anni e licenziare i docenti e tutto il personale amministrativo che li organizza.

Per altro verso, i frequentanti come l'odierno ricorrente si vedrebbero decadere l'unica, concreta, *chance* di ricevere un incarico lavorativo, perdendo il punteggio che avrebbero potuto spendere se solo si fosse ritardata di qualche mese la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Al riguardo si consideri che le qualificazioni professionali rilasciate dagli enti ricorrenti attribuiscono un punteggio pari a 1,5 ai fini del concorso in questione, così come previsto dalle tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia di cui all'allegato A al DM 50/2021 e che acquisire anche solo un punto in più in questa procedura consente di scalare in graduatoria di oltre 50 posizioni e, dunque, di occupare una posizione utile per l'attribuzione dell'incarico che, diversamente, considerato l'elevatissimo numero di concorrenti in questo genere di procedure, non si avrebbe alcuna concreta chance di occupare.

La gravità del danno va peraltro apprezzata anche considerando la gravissima crisi economica che ha coinvolto il nostro Paese, situazione, questa, nella quale l'ottenimento di una occupazione stabile è un bene della vita troppo rilevante e irrinunciabile.

Dunque, solo l'accoglimento della presente istanza, con conseguente sospensione della procedura concorsuale in corso e ampliamento dei termini per completare i corsi e documentare i relativi titoli, consentirebbe di salvaguardare la posizione dello studente ricorrente, almeno fino alla decisione di merito. In tal senso, si veda per tutte l'ordinanza di questo stesso Tar del Lazio, Sez. II, n. 4675/2012, resa con riferimento al ricorso collettivo presentato dal sottoscritto difensore nell'interesse di decine e decine di candidati al concorso all'Agenzia delle Entrate bandito nel 2011, che ha così statuito: *"si rende necessario, all'esito di una valutazione sommaria della documentazione prodotta ed evidenziandosi margini di non manifesta infondatezza delle censure dedotte, disporre la*  
SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA SELETTIVA IN CORSO AL FINE DI  
MANTENERE INTEGRA LA POSIZIONE DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI IN

**DETTA SELEZIONE FINO ALLA DECISIONE NEL MERITO DELLA PRESENTE CONTROVERSIA** e, nello stesso tempo, disporre altresì la notifica per pubblici proclami, a cura della parte ricorrente e spese temporaneamente poste a suo carico, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 150 c.p.c., **nei confronti di tutti i candidati che sono stati ammessi alle fasi successive della selezione**, invitando inoltre la parte ricorrente a trasmettere l'atto di integrazione del contraddittorio all'Agenzia delle entrate che provvederà, tempestivamente, a curarne la pubblicazione sul sito web dell'ente; Ritenuto di dover indicare come data ultima per l'adempimento delle operazioni di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., il 10 gennaio 2013, fissando la data di celebrazione dell'udienza di merito il 20 marzo 2013; Stimato di poter compensare le spese della presente fase cautelare tra le parti costituite; **P.Q.M. accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende la procedura selettiva in corso**. Dispone la integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione fissando il termine ultimo per il relativo adempimento nel giorno 10 gennaio 2013".

\*\*\*

**Posto, dunque, il gravissimo ed irreparabile danno che si verificherebbe dal mancato accoglimento della domanda cautelare, si avanza ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A. e, contestualmente, si formula la seguente**

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i candidati alla procedura concorsuale potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati che, a seguito dell'accoglimento del presente ricorso, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria, considerato che la notifica dell'atto nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

## SI CHIEDE

Che l'111.mo Collegio adito Voglia autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come da prassi.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti, rappresentati, difesi e domiciliati come in epigrafe, chiedono che il presente atto di motivi aggiunti venga accolto unitamente al ricorso introduttivo e, conseguentemente, di voler:

- 1) annullare *in parte qua*, previa sospensiva della efficacia, gli atti in epigrafe indicati e, per l'effetto, sospendere la procedura concorsuale in atto e il termine per presentare la domanda fino al 31 luglio 2021, o comunque almeno fino al 30 giugno 2021;**
- 2) in ogni caso, disporre l'ammissione del punteggio relativo alla qualifica professionale in corso di conseguimento da parte del candidato ricorrente, consentendo di dichiarare la frequenza ai corsi con riserva di esibire il titolo conseguito successivamente per le varie qualifiche professionali – ovviamente ammettendolo con riserva di valutazione solo all'esito del conseguimento e prova dello stesso da documentarsi entro la data di approvazione delle graduatorie, ovvero giugno/luglio 2021 - ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;**
- 3) In via subordinata, ordinare ovvero prorogare il termine di adesione e documentazione dei titoli con termine non antecedente al 30 giugno 2021.**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con riserva di ulteriormente motivare e presentare memoria.

Con osservanza.

Roma, 4 maggio 2021

Avv. Prof. Carlo Rienzi



